



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 09/09/2025

Numero Registro Dipartimento 1573

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12750 DEL 10/09/2025

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA DEL
COMUNE DI COSENZA DALLA DOTT.SSA MARIANGELA VITOLA IN CAPO ALLA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE “FARMACIA VITOLA S.R.L.”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante "Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti", con cui si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;
- il D.D.G. n. 11818 dell'8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l'incarico di dirigente *ad interim* del Settore "Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all'uso consapevole del farmaco";

- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

VISTI altresì:

- il D.Lgs.n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015 di attuazione dello Split Payment;
- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la DGR n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato che:

- il giorno 15 novembre 2005, in Cosenza, con atto pubblico di donazione a rogito notaio dott. Riccardo Scornajenghi, Repertorio n. 78.886, Raccolta n. 25.174, il dott. Vitola Adolfo, farmacista già titolare della omonima farmacia - sede farmaceutica del Comune di Cosenza giusto Decreto del Medico Provinciale di Cosenza n. 660 del 22 maggio 1981 - ha trasferito la titolarità del diritto di esercizio della summenzionata sede farmaceutica nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in via Pasquale Rossi n. 111/113 alla propria figlia dott.ssa Vitola Mariangela, farmacista regolarmente iscritta all'Albo professionale della Provincia di Cosenza;
- l'efficacia dell'atto di donazione dell'azienda-farmacia risultava subordinata alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla parte donataria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;
- con decreto dirigenziale n. 1010 del 16 febbraio 2006 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cosenza, nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, ubicata alla via Pasquale Rossi n. 111/113 (ora Piazza Maurizio Quintieri n. 5), dal dott. Vitola Adolfo, già titolare dell'impresa individuale denominata "*Farmacia Vitola Adolfo*", in capo alla dott.ssa Vitola Mariangela, farmacista regolarmente iscritta all'Albo professionale della Provincia di Cosenza;
- con istanza datata 9 luglio 2025 trasmessa a mezzo PEC dell'11 luglio 2025, acquisita agli atti con prot. n. 542162 del 21 luglio 2025, successivamente integrata con PEC del 4 settembre 2025, conservate in atti, la dott.ssa Vitola Mariangela, farmacista, in qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Vitola S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Cosenza, Piazza Maurizio Quintieri n. 5, ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cosenza, nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Piazza Maurizio Quintieri n. 5 (già Via Pasquale Rossi n. 111/113), già condotta sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù del sopracitato decreto dirigenziale n. 1010 del 16 febbraio 2006;
- il giorno 24 giugno 2025, in Cosenza, con atto pubblico costitutivo di società a responsabilità limitata con conferimento di azienda-farmacia a rogito notaio dott. Luigi De Santis, Repertorio n. 66.896, Raccolta n. 39.611, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 2 luglio 2025 al n. 12.605 Serie 1T, la dott.ssa Vitola Mariangela - farmacista titolare dell'azienda commerciale esercitata in forma di impresa individuale avente ad oggetto l'attività di farmacia corrente in Cosenza - Piazza Maurizio Quintieri n. 5 (già via Pasquale Rossi n. 111/113) - il dott. Del Console Domenico (farmacista), intervenuto in atto in

proprio ed in rappresentanza del dott. Del Console Piercarlo (farmacista) e dell'avv. Del Console Maria Adelaide giusta procura speciale a rogito notaio dott.ssa Maria Grazia Trivigno di Milano dell'11 aprile 2025 - Repertorio n. 5766, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificata dalla legge n. 124/2017, hanno costituito una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "*Farmacia Vitola S.r.l.*", avente sede legale nel Comune di Cosenza – Piazza M. Quintieri n. 5 e per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione della sede farmaceutica in Cosenza alla Via Pasquale Rossi 111/113 (ora Piazza M. Quintieri n. 5), ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

- il capitale sociale della società "*Farmacia Vitola S.r.l.*", determinato in euro 50.000,00 e diviso in quote di partecipazione, risulta assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:
 - Vitola Mariangela, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 27.500,00, pari al 55% dell'intero capitale sociale;
 - Del Console Domenico, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 15.000,00, pari al 30% dell'intero capitale sociale;
 - Del Console Piercarlo, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 5.000,00, pari al 10% dell'intero capitale sociale;
 - Del Console Maria Adelaide, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 5% dell'intero capitale sociale;
- come evincesi dal richiamato atto pubblico del 24 giugno 2024, Repertorio n. 66.896 a rogito notaio dott. Luigi De Santis, tale capitale è stato contestualmente sottoscritto e liberato dai soci Del Console Domenico, Del Console Piercarlo e Del Console Maria Adelaide mediante conferimento in denaro, nonchè dal socio Vitola Mariangela mediante conferimento in natura nella società "*Farmacia Vitola S.r.l.*", della proprietà dell'azienda- farmacia di cui la stessa risulta titolare in forma individuale in virtù del DDG n. 1010/2006, con esercizio in Cosenza, Piazza Maurizio Quintieri n. 5 (già via Pasquale Rossi n. 111/113), unitamente alla titolarità ed al diritto di esercizio della connessa sede farmaceutica;

DATO ATTO CHE:

- il negozio giuridico di conferimento in natura di azienda-farmacia e quindi il conseguimento da parte della società "*Farmacia Vitola S.r.l.*" della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, è espressamente sottoposto alla condizione sospensiva non retroattiva (in deroga a quanto disposto dall'art. 1360 Cod. Civ.) del rilascio, da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale alla società conferitaria, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della società conferitaria, di cui al combinato disposto dell'art.12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art.12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n.18 e ss.mm.ii.;
- gli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva con efficacia *ex nunc* si producono dal giorno nel quale, a seguito del decreto amministrativo di riconoscimento, sarà assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza alla società conferitaria il proprio codice identificativo regionale;
- il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti la società conferitaria diviene titolare del diritto di esercizio della sede farmaceutica e proprietaria dell'azienda commerciale che vi è connessa; pertanto, fino all'avveramento della suddetta condizione sospensiva il possesso e la gestione dell'azienda farmaceutica restano in capo alla parte conferente, continuando la farmacia ad operare sotto forma di ditta individuale costituita in impresa individuale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Vitola S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata al dott. Del Console Domenico, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

VISTA la ricevuta telematica di pagamento dell'importo di euro 3.997,38 (tremilanovecentonovantasette/38) (Identificativo ricevuta: 5fbfcf30a342409eb09d3fda406675ce), effettuato in data 4 settembre 2025 a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale per il tramite del portale "PagoPA Mypay", conservata in atti;

DATO ATTO CHE l'importo di euro 3.997,38 (tremilanovecentonovantasette/38), versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di autorizzazione all'esercizio della farmacia, sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n. 5 "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento "Economia e Finanze" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.- allegato 4.2;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 21 luglio 2025 si è provveduto a convocare la riunione della Commissione Farmaceutica Regionale nominata con DDG n. per il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/1990;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 30 luglio 2025, come evincesi dal verbale n. 3 del 30 luglio 2025 conservato in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 14 luglio 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai dottori Vitola Mariangela, Del Console Domenico e Del Console Piercarlo, soci della società "Farmacia Vitola S.r.l.", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dall'avv. Del Console Maria Adelaide, socio della società "Farmacia Vitola S.r.l.", attestante che la medesima svolge la libera professione di avvocato e riveste esclusivamente il ruolo di socio di capitale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "Farmacia Vitola S.r.l.", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "Farmacia Vitola S.r.l.", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO altresì che è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0094312_20250717 del 17/07/2025, relativa alla società "Farmacia Vitola S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento comporta oneri in entrata a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cosenza, nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Piazza Maurizio Quintieri n. 5, dalla dott.ssa Vitola Mariangela in capo alla società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Vitola S.r.l.*" (P. IVA 03970240788), avente all'attualità quali unici soci la dott.ssa Vitola Mariangela, il dott. Del Console Domenico, il dott. Del Console Piercarlo e l'avv. Del Console Maria Adelaide, sotto la direzione tecnica del dott. Del Console Domenico, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0094312_20250717 del 17/07/2025, relativa alla società "*Farmacia Vitola S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI DARE ATTO CHE l'importo di euro 3.997,38 (tremilanovecentonovantasette/38), versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di autorizzazione all'esercizio della farmacia, sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n. 5 "*Gestione Altri Tributi*" del Dipartimento "*Economia e Finanze*" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011e s.m.i.- allegato 4.2;

4. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

5. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cosenza, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza ed al Settore n. 5 "*Gestione Altri Tributi*" del Dipartimento "*Economia e Finanze*";

6. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

**SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Numero Registro Dipartimento 1573 del 09/09/2025

OGGETTO RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI COSENZA DALLA DOTT.SSA MARIANGELA VITOLA IN CAPO ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE "FARMACIA VITOLA S.R.L.".

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 10/09/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)